



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni promosso da **DANIELA NICULINA IONESCU** (C.F.: NSCDLN75C71Z129P), rappresentata dall'Avv. MAURIZIO MINUCCI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 10/03/2023 la sig.ra DANIELA NICULINA IONESCU ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC;

Occorre preliminarmente chiarire che, atteso l'intervenuto deposito del ricorso e la conseguente iscrizione a ruolo in data successiva al 15/07/2022 la presente procedura deve intendersi disciplinata dal CCII nonostante si faccia riferimento, nel ricorso introduttivo nonché nella relazione dell'OCC, alla previgente disciplina di cui alla L. n. 3/2012 e sebbene una parte della fase "interlocutoria" preliminare, con l'ausilio dell'OCC, si sia svolta in pendenza del pregresso contesto normativo. Ciò anche in considerazione del fatto che può ravvisarsi una sostanziale continuità normativa tra le previsioni della L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

In tal senso, il giudice, nell'esercizio del potere/dovere di inquadramento giuridico dell'atto, può sussumere la fattispecie concreta nell'ambito di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate negli art. 65 e ss. CCII: nel caso di specie, visto il contenuto sostanziale, oltre che le conclusioni di cui al ricorso

appare indubbia la volontà dell'istante di addivenire alla liquidazione del proprio patrimonio, derivandone la necessità di riqualificare la domanda come "domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni ex art. 268 e ss. CCII".

Tanto preliminarmente chiarito e passando alla disamina dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, risulta che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c)** al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d)** l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e)** sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria, complessivamente pari a [REDACTED], come indicato dall'OCC nella relazione integrativa del 18/05/2023, principalmente nei confronti di [REDACTED].

La citata esposizione debitoria deriva per la quasi totalità dalle garanzie prestate in veste di familiare per le obbligazioni assunte direttamente dall'ex coniuge [REDACTED] nel corso dell'attività imprenditoriale da quest'ultimo interamente gestita, nonché dall'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipula di un contratto di mutuo chirografario e da quelle contratte a vario titolo con [REDACTED].

In particolare le garanzie personali in questione sono state assunte sull'apparente solidità delle attività gestite dall'ex marito, ma conseguentemente al fallimento di diverse realtà imprenditoriali che collaboravano abitualmente con la [REDACTED] e ad un

problema di salute del [REDACTED], nel 2011 la società entra in uno stato di crisi (culminata nel fallimento poi chiuso con decreto del 21/04/2021 del Tribunale [REDACTED]).

Tale stato di crisi della società [REDACTED] ha determinato anche il licenziamento della IONESCU che vi prestava la propria attività lavorativa come dipendente.

Inoltre, alle difficoltà per l'istante sul piano lavorativo si accompagnarono parallelamente quelle sul piano personale.

La IONESCU infatti nell'anno 2013 si è separata giudizialmente e si è trovata dunque a dover affrontare i maggiori costi, che prima condivideva con il marito, per il sostentamento proprio e delle due figlie collocate presso l'abitazione materna, cui tuttavia il padre ha contribuito al mantenimento per il primo anno conseguente alla separazione.

Pertanto, atteso che il debitore risulta percettore di un reddito lordo mensile pari ad euro [REDACTED] quale dipendente a tempo indeterminato della società [REDACTED], quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita (seppur vi contribuisca anche il compagno), ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. saldo attivo di euro [REDACTED] del C/C n. [REDACTED] aperto presso [REDACTED];
- ii. saldo attivo di euro [REDACTED] della [REDACTED];
- iii. stipendio mensile di lordo di euro [REDACTED] al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso.

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare (di cui fa parte il compagno della ricorrente sig. [REDACTED] che vi concorre si presume nella misura del 50%), dovendosi considerare per l'effetto appresa alla procedura la parte di reddito eccedente, pari alla somma mensile di euro 500,00, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **DANIELA NICULINA IONESCU** (C.F.: NSCDLN75C71Z129P);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. LUCA CARRESCIA;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in  netti mensili (cui concorre anche l'altro componente del nucleo familiare sig. ), e per l'effetto dispone che sia appreso alla procedura il reddito mensile eccedente, pari ad euro 500,00, che sarà

versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/05/2023.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello